

Via PEC all'indirizzo ram@pec.bancaditalia.it

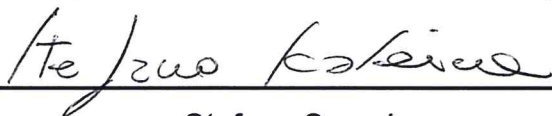
Roma, 12 giugno 2018

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Servizio Regolamentazione e
Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione I
Via Milano 53
00184 Roma

Oggetto: Osservazioni di CDP SPA al Documento per la consultazione “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela”

Nel ringraziare per l'opportunità di apportare il proprio contributo alla consultazione, CDP SPA svolge le considerazioni sotto riportate.

Il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio


Stefano Scaroina

Riferimenti al Documento in consultazione	Osservazioni
Combinato disposto da: DISPOSIZIONI PRELIMINARI - Definizioni: nella definizione di «pubblica amministrazione» sono incluse le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale ALLEGATO 1 – Fattori di basso rischio: nel riportare i fattori di basso rischio rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure semplificate con riferimento al cliente, è inclusa la qualifica di «pubblica amministrazione».	Si richiede di chiarire se si intende includere le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile tra i soggetti di cui all'Allegato 1, lettera A), numero 2).
DISPOSIZIONI PRELIMINARI - Definizioni: nella definizione di «titolare effettivo <i>sub 2</i>» [numero 33), lettera b], si dispone l'applicazione, in quanto compatibili, dei criteri di cui all'art. 20 del d. lgs. 231/2007 alla generalità dei soggetti giuridici, pubblici o privati.	Si propone di escludere l'obbligo di identificazione e verifica del titolare effettivo quando il cliente sia un Ente Locale ai sensi del Testo Unico Enti Locali (TUEL) o una Regione. Al riguardo, con riferimento all'<u>identificazione del titolare effettivo</u>, sembrerebbe in linea con il dettato della normativa antiriciclaggio l'interpretazione secondo cui titolari effettivi di Enti Locali e Regioni sono le persone fisiche alle quali, in ultima istanza, è attribuibile la responsabilità dell'amministrazione dell'Ente Locale o della Regione. Secondo tale interpretazione, le informazioni sull'identità dei titolari effettivi di un Ente Locale o una Regione risulterebbero quindi sempre disponibili da fonti aperte ed affidabili (e.g. siti internet della pubblica amministrazione, testate giornalistiche autorevoli, ecc.). Pertanto, anche in un'ottica di efficienza del processo di adeguata verifica, risulterebbe non necessario richiedere al cliente Ente Locale o Regione informazioni circa il proprio titolare effettivo, essendo queste pubblicamente disponibili. Con riferimento all'<u>adeguata verifica degli enti pubblici e relativi titolari effettivi ai fini della valutazione in ordine all'applicabilità del regime semplificato</u>, si propone di chiarire che la stessa possa configurarsi nei seguenti termini:

Riferimenti al Documento in consultazione	Osservazioni
	• verifica dell'estensione del potere di rappresentanza e della legittimazione della persona fisica che compie l'operazione ad esprimere all'esterno la volontà dell'ente in cui è incardinata; • verifica dell'esistenza di indici reputazionali negativi relativi all'ente e, conseguentemente, ai componenti i suoi organi di governo, anche al fine di valutare eventuali operazioni sospette.
Combinato disposto da: • Decreto n. 231/2007, Art. 20 «Criteri per la determinazione della titolarità effettiva», comma 4: Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società. • Decreto n. 231/2007, Art. 1 «Definizioni», Lettera dd) «persone politicamente esposte»: [...] 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: [...] 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti. • Documento per la consultazione, Disposizioni preliminari - Definizioni: in caso di società di capitali, il titolare effettivo <i>sub</i> 2) è individuato secondo i criteri di cui all'art. 20 del decreto antiriciclaggio.	Dal combinato disposto dalle norme primarie e secondarie in materia di titolarità effettiva e persone politicamente esposte, deriverebbe che le società partecipate dallo Stato siano da considerarsi di <i>default</i> a rischio alto e da sottoporre a misure di verifica rafforzata in quanto in tali società: 1) il titolare effettivo coincide con la persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione della società; 2) il titolare effettivo è una PEP in quanto componente degli organi di amministrazione o direzione delle imprese controllate o partecipate dallo Stato italiano. Si propone di prevedere che sia rimessa alla valutazione dei destinatari l'attribuzione di un profilo di rischio alto e la conseguente applicazione di misure di verifica rafforzate nei casi in cui siano congiuntamente realizzate le seguenti condizioni: • il cliente appartiene alla categoria di imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; • il titolare effettivo del cliente coincide con la persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione della società (i.e. titolarità effettiva determinata secondo il criterio, residuale, di cui al comma 4 dell'art. 20 del decreto antiriciclaggio)

Riferimenti al Documento in consultazione	Osservazioni
• Parte Quarta «obblighi rafforzati di adeguata verifica» Sezione I. Principi generali: I destinatari applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando sussista un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo risultante da specifiche previsioni normative [...]. <u>Si considerano sempre a rischio elevato i rapporti continuativi e le operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di PEP.</u>	• il titolare effettivo assume la qualifica di PEP in quanto componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo dello stesso cliente [cfr. Art. 1, co. 2, lettera dd), punto 1.7]. Ferma restando ovviamente la necessità di verificare la reputazione del cliente e del titolare effettivo ai fini dell'attribuzione del profilo di rischio e della valutazione di un'eventuale operazione sospetta. Diversamente, con riferimento a tali tipologie di clienti (i.e. società partecipate da pubbliche amministrazioni, soggetti giuridici pubblici), per le quali di norma si ricorre all'applicazione del criterio di cui al comma 4 per la determinazione della titolarità effettiva, si verrebbe a creare la situazione in cui il titolare effettivo è PEP per definizione e pertanto tali soggetti dovrebbero essere tutti qualificati di <i>default</i> a rischio alto e sottoposti di <i>default</i> a misure di verifica rafforzate, anche in contraddizione con quanto specificato con riferimento agli indicatori di basso rischio. In alternativa, l'Autorità potrebbe anche valutare di prevedere che l'obbligo di considerare a rischio elevato i clienti i cui titolari effettivi rivestono la qualifica di PEP sia applicabile <u>se la titolarità effettiva del cliente è determinata secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 20 del decreto antiriciclaggio (c.d. criteri del possesso o del controllo)</u>. Pertanto, sarebbe rimessa alla valutazione dei destinatari l'attribuzione di un profilo di rischio alto in tutti i casi in cui il titolare effettivo PEP coincide con la persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione della società (i.e. titolarità effettiva determinata secondo il criterio, residuale, di cui al comma 4), anche in coerenza con il fatto che in tali casi la volontà e l'interesse dell'ente non si identificano con quelli del suo amministratore/titolare effettivo.